



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA (emanato con d.r. n. 208 del 29 aprile 2025)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa nazionale in materia¹, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico relativi ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, stipulati dall'Università ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca e finanziati in tutto o in parte con fondi propri ovvero da soggetti terzi, pubblici e privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni².

TITOLO II MODALITÀ E PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 2 Modalità di selezione

1. I contratti di ricerca sono conferiti dall'Università a seguito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure poste in essere dall'Università in conformità alle modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nel contesto di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo della ricercatrice o del ricercatore, che prevedano l'assunzione della vincitrice o del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato³; in quest'ultimo caso la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

¹ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

² articolo 22 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³ articolo 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230.



Art. 3

Finanziamento dei contratti di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione definisce, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione e nell'ambito delle risorse disponibili, lo stanziamento in favore dei Dipartimenti da destinare al finanziamento dei contratti di ricerca.
2. I Dipartimenti possono inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario, richiedere al Consiglio di amministrazione l'attribuzione di ulteriori risorse ai fini dell'attivazione di contratti di ricerca a valere su finanziamenti destinati allo sviluppo di progetti di ricerca o relativi ad attività per conto terzi o previsti nell'ambito di convenzioni con soggetti esterni che contemplino espressamente tale finalità.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. A seguito dello stanziamento di cui all'articolo 3 comma 1 il Consiglio del Dipartimento delibera l'attivazione dei contratti di ricerca allo stesso assegnati.
2. La deliberazione di cui al precedente comma indica:
 - a) il numero dei contratti da attivare;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato ciascun contratto;
 - c) la responsabile o il responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la coerenza delle attività da svolgere con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - h) l'attribuzione del punteggio massimo assegnabile dalla Commissione giudicatrice in relazione a ciascuno dei criteri valutativi di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a), b) e c) e al colloquio di cui all'articolo 8 comma 3, nel rispetto del punteggio massimo complessivo stabilito dall'articolo 8 comma 4;
 - i) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra due e cinque, che ciascuna candidata e ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e le eventuali esigenze in relazione ai termini di conclusione della procedura selettiva;
 - j) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle candidate e dei candidati;
 - k) la lingua straniera o le lingue straniere la cui padronanza è richiesta ai fini della cura del progetto di ricerca.
3. Successivamente alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento è emanato il bando di selezione con decreto della Rettore o del Rettore, ai sensi del successivo articolo 5.



4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 comma 2 la deliberazione del Consiglio del Dipartimento, oltre agli elementi indicati al precedente comma 2, individua la copertura economica e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto o dei contratti da attivare.
5. In seguito alla deliberazione di cui al precedente comma il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, autorizza l'avvio della procedura di selezione e la Rettrice o il Rettore con proprio decreto emana il bando ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto della Rettrice o del Rettore, indica:
- a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi assegnabili dalla Commissione giudicatrice in relazione a ciascuno degli elementi di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a), b) e c) e al colloquio di cui all'articolo 8 comma 3, nel rispetto del punteggio massimo complessivo stabilito dall'articolo 8 comma 4;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna candidata e ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) l'eventuale indicazione della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento del colloquio pubblico;
 - f) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale;
 - g) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - h) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni e sui diritti e i doveri relativi alla posizione da ricoprire⁴;
 - i) il trattamento economico e previdenziale spettante⁵.
2. Il bando è pubblicato nei siti web del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Unione europea e dell'Ateneo⁶, oltre che nell'albo ufficiale dell'Università.

Art. 6

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al presente regolamento le candidate e i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, valutato come tale dalla Commissione giudicatrice al solo fine della

⁴ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁵ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁶ articolo 22 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



partecipazione alla procedura, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica⁷.

2. Sono altresì ammessi a partecipare alle selezioni le candidate e i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'albo ufficiale dell'Università⁸.

3. Eventuali ulteriori requisiti di partecipazione alla procedura selettiva possono essere richiesti dal bando, ove previsti dagli atti relativi a specifiche iniziative di finanziamento in relazione alle quali è attivata la procedura di reclutamento.

4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento:

a) il personale dipendente a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa nazionale vigente⁹;

b) coloro che siano stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi della normativa nazionale secondo la formulazione attualmente vigente¹⁰;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una professoressa o con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice o il Rettore, con la Direttrice generale o il Direttore generale o con una componente o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università¹¹.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti di partecipazione è disposta, in qualsiasi momento, con provvedimento della Rettrice o del Rettore, notificato all'interessata o all'interessato.

Art. 7 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice della selezione è composta da almeno tre membri effettivi e da un pari numero di supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti tra professoressa, professori, ricercatrici e ricercatori con esperienza sui temi oggetto della ricerca, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando.

⁷ articolo 22 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁸ articolo 22 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁹ articolo 74 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; articolo 22 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁰ articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel testo introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79; articolo 22 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹¹ articolo 18 comma 1 lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



2. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto della Rettrice o del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato adottata successivamente al termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

3. Possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice anche professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori in servizio presso università estere che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle italiane, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente¹²; in tali ipotesi il Consiglio del Dipartimento, nella deliberazione di cui al comma precedente, si esprime in merito alla congruenza delle competenze dei componenti proposti con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare di interesse in relazione al contratto o ai contratti da attivare.

4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice:

a) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o uno stato di convivenza, ai sensi della normativa nazionale vigente¹³, con le candidate o i candidati o con le altre o gli altri componenti della Commissione;

b) coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, ovvero in una situazione in relazione alla quale sussista una causa di astensione obbligatoria, ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁴, con le candidate o i candidati o con le altre o gli altri componenti della Commissione;

c) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università¹⁵;

d) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che abbiano riportato, nell'anno accademico precedente alla data di adozione del decreto di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁶;

e) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale¹⁷;

f) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa nazionale vigente¹⁸.

5. Ogni componente della Commissione accerta e dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al comma precedente.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

¹² articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240; decreto del Ministero dell'università e della ricerca 10 maggio 2023 n. 456.

¹³ legge 20 maggio 2016 n. 76.

¹⁴ articolo 51 comma 1 c.p.c.

¹⁵ articolo 35-bis comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

¹⁶ articolo 6 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

¹⁷ articolo 35 comma 3 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

¹⁸ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.



7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per le componenti e i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8. Le componenti e i componenti della Commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo; alle commissarie e ai commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle procedure di selezione

1. Le selezioni oggetto del presente regolamento si svolgono mediante valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e sono dirette a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale adeguato in vista della proficua realizzazione dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri, tenendo anche conto della *HRS4R-Human Resources Strategy for Researchers* per la valorizzazione dell'ambiente di lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori, implementata dall'Università mediante la strategia *HR-Excellence in Research*, nell'ambito della quale è stata adottata la *Policy OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of researchers)*:

a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;

c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegare con il programma di ricerca oggetto della selezione.

3. La valutazione delle candidate e dei candidati prevede inoltre lo svolgimento di un colloquio, diretto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché la conoscenza della lingua straniera o delle lingue straniere rilevanti per la ricerca.

4. Il punteggio massimo che può essere assegnato in applicazione dei criteri valutativi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) e all'esito del colloquio di cui al comma 3 è pari a cento punti.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 lettera h), l'attribuzione del punteggio massimo assegnabile dalla Commissione giudicatrice in relazione a ciascuno dei criteri valutativi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) e al colloquio di cui al comma 3, nel rispetto del punteggio massimo complessivo indicato al comma 4, è effettuata dal Consiglio del Dipartimento interessato nella fase di attivazione della procedura di reclutamento e riportata nel bando della selezione, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c).

6. La Commissione giudicatrice, in sede di prima riunione, designa al proprio interno la presidente o il presidente e la segretaria o il segretario e, prima di avere accesso all'elenco delle candidate e dei candidati e alla documentazione dagli stessi prodotta, nel rispetto dei punteggi



massimi relativi a ciascun elemento di valutazione, stabiliti ai sensi del comma precedente, predetermina i criteri e i parametri cui si atterrà nelle operazioni valutative; i criteri adottati sono pubblicati nel sito web dell'Università e la Commissione può proseguire i lavori decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione.

7. La Commissione, alla luce dei criteri e dei parametri di cui al comma 6, procede, in relazione a ciascuna candidata e a ciascun candidato, all'attribuzione del punteggio attinente ai singoli elementi di valutazione di cui al comma 2 lettere a), b) e c); tali punteggi sono resi noti alle concorrenti e ai concorrenti, prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione nel sito web dell'Università.

8. La convocazione delle candidate e dei candidati al colloquio, ove non indicata nel bando, è effettuata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per lo svolgimento del colloquio stesso, mediante pubblicazione nel sito web dell'Università; il colloquio può svolgersi in modalità telematica, ove previsto dal bando.

9. All'esito del colloquio la Commissione procede con l'attribuzione del punteggio relativo a tale elemento di valutazione.

10. La Commissione predisponde, sulla base dei punteggi complessivi assegnati ai sensi dei commi 7 e 9, la graduatoria di merito e individua la concorrente vincitrice o il concorrente vincitore della selezione.

11. Sono dichiarati idonei ai fini del reclutamento e dunque in posizione utile nella graduatoria di merito le candidate e i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a sessanta punti su cento.

12. In caso di parità di punteggio finale la preferenza è assegnata in conformità ai criteri individuati dalla normativa nazionale vigente¹⁹.

Art. 9

Termine di conclusione del procedimento e approvazione degli atti della selezione

1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e l'individuazione della concorrente vincitrice o del candidato vincitore, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo ufficiale dell'Università; sono fatte salve particolari ragioni di urgenza, indicate nel decreto di nomina, che impongono la conclusione delle operazioni selettive entro un termine minore.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Rettrice o dal Rettore per un ulteriore mese a causa di comprovati ed eccezionali motivi, rappresentati dalla presidente o dal presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, la Rettrice o il Rettore provvede alla sostituzione della Commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

¹⁹ articolo 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.



4. La Rettore o il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti della selezione entro trenta giorni dalla consegna degli stessi e approva la graduatoria finale; il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web dell'Università.
5. La validità della graduatoria finale della selezione è stabilita in un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.
6. Entro il termine di validità della graduatoria di cui al precedente comma è possibile attingere dalla stessa nel caso di rinuncia, mancata presa di servizio o decadenza della vincitrice o del vincitore.
7. Entro il termine di cui al comma precedente il Consiglio del Dipartimento interessato può richiedere al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidate e candidati utilmente collocati in graduatoria, previo accertamento della necessaria copertura finanziaria.

TITOLO III **REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. 10 **Stipula del contratto**

1. Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato tra l'Università e la concorrente vincitrice o il concorrente vincitore della procedura selettiva, ha per oggetto l'attività di ricerca scientifica nell'ambito del progetto per il quale è sottoscritto.
2. Il contratto è sottoscritto entro un massimo di trenta giorni successivi al ricevimento da parte della candidata interessata o del candidato interessato della comunicazione di reclutamento; la mancata stipula nei termini da parte dell'interessata o dell'interessato è considerata rinuncia al contratto.
3. L'Università può valutare eventuali richieste motivate di differimento della data di presa di servizio, purché compatibile con l'attività progettuale da realizzare.
4. Qualora risulti vincitrice o vincitore della procedura selettiva uno dei soggetti di cui all'articolo 6 comma 2 la stipula del contratto individuale di lavoro, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 2, è differita al momento del conseguimento del titolo; ove tale condizione non si realizzi entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'albo ufficiale dell'Università, l'interessata o l'interessato decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
5. Il contratto indica:
 - a) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di svolgimento delle attività;
 - c) le attività da realizzare in relazione al progetto di ricerca cui il contratto è collegato;
 - d) il trattamento economico spettante;
 - e) l'obbligo della titolare o del titolare del contratto di depositare presso il Dipartimento di riferimento, con cadenza annuale e al termine del contratto, il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione, la cui mancata predisposizione da parte dell'interessata o



dell'interessato ovvero mancata approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento, su proposta della responsabile o del responsabile della ricerca, costituisce causa di risoluzione del contratto;

f) eventuali clausole risolutive espresse in favore dell'Università, ivi compresa quella di cui alla precedente lettera e);

g) le cause di recesso dal contratto e i termini di preavviso da osservare, ai sensi del successivo articolo 13 commi 2, 3 e 4;

h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta e agli obblighi di riservatezza;

i) l'impegno della titolare o del titolare del contratto al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento²⁰ e nel Codice etico dell'Università²¹;

l) la durata del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente²².

Art. 11 **Durata**

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni²³.

2. La proposta di rinnovo è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, indicando la copertura economica e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il relativo costo, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto²⁴.

4. La proposta di proroga è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto, indicando la durata della proroga, nonché la copertura economica e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il relativo costo, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione.

5. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può in ogni caso essere superiore a cinque anni²⁵.

6. Ai fini della durata complessiva dei contratti di ricerca non sono considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente²⁶.

²⁰ decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ('Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici') e decreto del Rettore n. 317 del 4 agosto 2015 ('Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata').

²¹ decreto del Rettore n. 254 del 7 maggio 2012.

²² articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104.

²³ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁴ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁵ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

²⁶ articolo 22 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



Art. 12 **Rapporto di lavoro**

1. La titolare o il titolare del contratto di ricerca svolge la propria prestazione di lavoro d'intesa e con il coordinamento della responsabile o del responsabile della ricerca, che ne organizza la presenza in sede.
2. Alla titolare e al titolare del contratto di ricerca è riconosciuto il trattamento stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità²⁷, nonché per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità²⁸.
3. Si applicano nei confronti della titolare o del titolare del contratto di ricerca le previsioni della vigente normativa nazionale in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità dei pubblici dipendenti²⁹; l'aspettativa per infermità non può prolungarsi oltre i nove mesi nel corso della durata biennale del contratto, mentre nell'ipotesi di proroga della durata del contratto stesso il periodo di aspettativa per infermità viene proporzionato alla durata della proroga.
4. La titolare o il titolare del contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari e alle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro predisposte dall'Università in adempimento di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente³⁰.
5. Il procedimento disciplinare a carico della titolare o del titolare del contratto di ricerca è regolato da quanto previsto dalla vigente normativa nazionale per i lavoratori dipendenti³¹; il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Rettrice o del Rettore.
6. La titolarità di contratti di ricerca non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università³².

Art. 13 **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro delle titolari e dei titolari di contratti di ricerca ha luogo a seguito del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) scadenza del termine finale del contratto;
 - b) recesso di una delle parti, ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4;
 - c) annullamento della procedura di reclutamento che costituisce presupposto del contratto stipulato;

²⁷ decreto legislativo 6 marzo 2001 n. 151.

²⁸ legge 5 febbraio 1992 n. 104.

²⁹ articoli 37, 40 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

³⁰ decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

³¹ articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

³² articolo 22 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



d) ogni causa di risoluzione del contratto prevista dalla normativa nazionale vigente³³ e dal presente regolamento;

e) decadenza dal rapporto di impiego pubblico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente³⁴.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della comunicazione al destinatario.

3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine finale del contratto il recesso può essere esercitato, da entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi della vigente normativa nazionale³⁵, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova la titolare o il titolare del contratto di ricerca può recedere per iscritto, dando un preavviso pari a trenta giorni; in caso di mancato preavviso l'Università trattiene all'interessata o all'interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 14

Incompatibilità e incarichi ulteriori

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero³⁶;

b) la fruizione di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca³⁷;

c) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto al comma 2;

d) la titolarità di altri contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;

e) la titolarità di assegni di ricerca³⁸, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca.

2. Le dipendenti e i dipendenti di amministrazioni pubbliche vincitrici o vincitori di contratti di ricerca sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto di ricerca³⁹.

³³ articoli 1453 e seguenti c.c.

³⁴ articoli 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

³⁵ articolo 2119 c.c.

³⁶ articolo 22 comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁷ articolo 22 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

³⁸ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel testo previgente alla sostituzione operata dall'articolo 14 comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.

³⁹ articolo 22 comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



3. La titolare o il titolare del contratto di ricerca può essere destinataria o destinatario di contratti di insegnamento e di incarichi di didattica integrativa nell'ambito dei corsi di studio dell'Università, ove risulti vincitrice o vincitore delle procedure selettive indette in conformità alla normativa nazionale vigente⁴⁰; la responsabile o il responsabile della ricerca armonizza lo svolgimento di tali incarichi con l'attività di ricerca, vigilando che gli stessi non pregiudichino l'adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto ai sensi dell'articolo 10 comma 5 lettera c).

4. Alle titolari e ai titolari dei contratti di ricerca è consentito, previa autorizzazione della Rettrice o del Rettore acquisito il nulla osta della responsabile o del responsabile della ricerca, lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 15

Trattamento economico

1. Alle titolari e ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo determinato periodicamente dal Consiglio di amministrazione⁴¹.

2. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore o dal progetto approvato.

3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto a indicizzazione né a rivalutazione.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e la titolare o il titolare del contratto di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo dei redditi di lavoro dipendente.

5. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni della normativa nazionale in materia.

⁴⁰ articolo 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

⁴¹ articolo 2 comma 2 del CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca, sottoscritto il 18 marzo 2025.